

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1877

compresi nella disposizione della lettera *D* che riguarda gli ufficiali superiori di terra e di mare.

MAURIGI. (*Della Giunta*) Domando la parola.

MAURIGI. Ho chiesto la parola per osservare all'onorevole ministro, che la Commissione ed io non abbiamo qui gli elementi per giudicare se questa doppia funzione possa essere compresa nel disposto della legge che resta ferma in forza dell'ultimo alinea dell'articolo 1, cioè della legge del luglio 1875, n° 610.

Noi non siamo chiamati a pronunziarci su questo punto. Dopo questa dichiarazione, non ho difficoltà di accettare l'emendamento del Ministero.

Una voce. Bisogna sapere quello che facciamo.

MINISTRO PER L'INTERNO. L'ho detto.

PRESIDENTE. Viene ora l'aggiunta proposta dall'onorevole Muratori, la quale è così concepita:

« Le funzioni di sindaco di una città capoluogo di provincia, e di deputato provinciale non sono compatibili con quelle di deputato. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

Coloro che lo appoggiano, si alzino.

(È appoggiato.)

L'onorevole Muratori ha la parola.

Voci. Non c'è.

PRESIDENTE. Passeremo allora all'emendamento dell'onorevole Cancellieri.

Ne do lettura:

« Art. 97. Non sono eleggibili, comunque investiti semplicemente di reggenze o d'incarichi temporanei, tutti coloro, i quali occupano uffici pubblici retribuiti, di nomina regia o governativa.

« È fatta eccezione:

« a) Pei ministri segretari di Stato, e segretari generali dei Ministeri;

« b) Pei presidenti e consiglieri del Consiglio di Stato;

« c) Pei presidenti e consiglieri delle Corti di cassazione e di appello, i quali tuttavia non possono essere eletti nel territorio sottoposto alla loro giurisdizione attuale, o su cui l'esercitarono nell'anno precedente all'elezione;

« d) Per gli ufficiali generali e superiori di terra e di mare, i quali tuttavia non possono essere eletti nei distretti, in cui esercitano attualmente, ovvero esercitarono, ufficio militare nell'anno precedente alla elezione;

« e) Pei membri dei Consigli superiori permanenti, istituiti presso i diversi Ministeri, quando non occupino anche temporaneamente altro ufficio che li renda ineleggibili;

« f) Pei professori ordinari di regie Università e di pubblici istituti, nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici. »

Domando se questo emendamento è appoggiato. (È appoggiato.)

CANZI. Domando la parola sull'ordine della votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Canzi, il suo articolo va all'articolo 2 del Ministero, 5 della Commissione; ecco perchè non ne ho parlato.

CANZI. Se si fosse votato l'articolo 1 della Commissione, il mio non servirebbe più a nulla.

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Onorevole Canzi, se ella leggerà il progetto di legge, troverà che il suo argomento è trattato nell'articolo 2 del Ministero, 5 della Commissione. Ella non fa che limitare il numero dei deputati impiegati.

CANZI. Non si tratta solo di limitare il numero dei deputati impiegati, ma di togliere tutte le distinzioni di categorie e di gradi proposte dal Ministero e dalla Giunta. Quindi, se si votasse l'articolo 1 della Commissione, il mio articolo, come ho già detto, non servirebbe più a nulla.

PRESIDENTE. L'onorevole Cancellieri parlò a lungo di questo argomento nella discussione generale. Quindi credo che non voglia svolgere ora il suo emendamento, di cui poc'anzi ho dato lettura.

CANCELLIERI. Attesa l'ora tarda, e la discussione già troppo protratta, tratterò un solo argomento, riguardo al quale credo che il Ministero e la Commissione non potranno fare a meno d'accettare il mio emendamento.

Nell'articolo proposto dalla Commissione e dal Ministero si parla di impiegati e funzionari aventi stipendio sul bilancio dello Stato e d'altre amministrazioni.

Non ci vuol molto a comprendere che la locuzione adoperata non esprime le intenzioni dei proponenti, quello cioè di ritenere ineleggibili tutti coloro i quali occupano ufficio pubblico retribuito di nomina regia o governativa. Infatti vi sono impiegati i quali non hanno stipendio sul bilancio dello Stato, eppure sono impiegati dello Stato, e sono retribuiti in altro modo. Ci sono, ad esempio, i conservatori delle ipoteche, i quali sono funzionari pubblici, retribuiti con emolumenti diversi, senza che abbiano stipendio sul bilancio dello Stato; ci sono i ricevitori del demanio e delle tasse, i quali sono retribuiti ad aggio, e non percepiscono stipendio; ci sono impiegati nell'amministrazione dei tabacchi, i quali sono retribuiti ad aggio e non hanno stipendio.

Per coteste considerazioni nella prima parte dell'articolo, invece di adoperare la dizione: « funzionari ed impiegati regi aventi uno stipendio, » credo preferibile il dirsi: « impiegati o funzionari pubblici retribuiti, di nomina regia o governativa. »

PRESIDENTE. Prego la Commissione di fare silenzio.